



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5 DEL 2 FEBBRAIO 2017

**OGGETTO: CONTROVERSIA ECO LOGICA 2000 LIQUIDAZIONE ONORARI AVV.
PAOLA PETRILLI**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.G.R. 527 del 2 novembre 2012;

VISTA l'Ordinanza del Presidente n. 31 del 29 dicembre 2016 con la quale è stato prorogato la Convenzione con il Centro regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi, per l'utilizzazione condivisa della professionalità del dr. Gianfranco Rinaldi in qualità di Segretario Generale, fino al 31 marzo 2017;

PREMESSO:

- che l'Ente è proprietario di un appezzamento di terreno sito in Roma in Via Ardeatina Località Calandrelle e che una porzione di detto immobile dell'estensione di circa ha 10,00 è stato locato alla Cooperativa 29 Giugno Soc. Coop. a r.l. con contratto di locazione, ad uso diverso dall'abitazione, del 29 settembre 1999 indi scaduto – stante la disdetta inoltrata – il 28/9/2011;
- che per successivi subentri nel rapporto locativo l'attuale occupante l'immobile, e già conduttrice dello stesso, è la S.r.l. ECO LOGICA 2000;
- che già da molti anni è in atto un contenzioso con detta Società avente ad oggetto, fra l'altro, la quantificazione di un aggio per il funzionamento di un impianto di trattamento di inerti realizzato ed attivato dalla Eco Logica 2000 sul terreno di proprietà dell'Ente;
- che con sentenza n. 1179/2016 del 20 gennaio 2016 il Tribunale ha accertato e dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione alla data del 28 settembre 2011 ed ha conseguentemente condannato la Eco Logica 2000 a rilasciare il terreno, fissando la data di esecuzione per il 20 maggio 2016;
- che il Tribunale ha stabilito, inoltre, che fino alla data di effettivo rilascio, la citata Società dovrà corrispondere agli IRAS un'indennità di occupazione pari all'ex canone di locazione



di cui all'art. 4 del contratto, dichiarando la Soc. Eco Logica 2000 obbligata a svolgere le attività di post gestione della discarica, disattendendo la pretesa della stessa di continuare a detenere l'immobile per lo svolgimento di tale attività;

- che il Tribunale non ha accolto la domanda di determinazione giudiziale del maggior aggio ex art. 13, *“avendo le parti concordemente voluto riservare a sé medesime, tramite un ulteriore accordo, la determinazione”* del maggior aggio, come citato nel contratto, non accogliendo pertanto la domanda di condanna della Eco Logica 2000 al pagamento del maggior aggio ex art. 13;
- che nell'ottica di assicurare il perseguimento degli interessi pubblici dell'Ente ed il necessario apporto reddituale, gli IRAS, edotti dell'esito incerto del giudizio di gravame, intendono promuovere ricorso in appello alla citata sentenza di primo grado, al fine di addivenire ad un accertamento dell'aggio ex art. 13 del contratto di locazione sottoscritto nel 1999;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha più volte rinnovato l'intenzione, come espressamente citato nella seduta consiliare del 29 settembre 2016 – verbale n. 9 -, di voler chiudere la citata vertenza tramite una soluzione transattiva alla luce della evidente difficoltà a conseguire alla liberazione dell'immobile ed al recupero delle somme pregresse;

CONSTATATO che negli ultimi mesi si sono svolti degli incontri tra le parti, alla presenza dei rispettivi legali, al fine di addivenire ad una transazione stante la forte pressione dei gradi di giudizio;

ATTESO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 ottobre 2016 – verbale n. 10 – nel dare seguito al conferimento d'incarico Avv. Paola Petrilli, legale che ormai da anni segue il contenzioso, per metter e in esecuzione la sentenza di primo grado n. 1179 del 20 gennaio 2016, atta ad ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di controversia, ormai superato dall'attuale volontà di chiudere la vertenza con un accordo transattivo ha dato mandato al citato professionista di redigere gli atti per conto e negli interessi dell'Ente;



DATO ATTO:

- che in data 29 gennaio 2016 è stato sottoscritto tra le parti l'accordo transattivo ex art. 1965 C.C. con la società ECO LOGICA 2000 in cui viene pattuito tra l'altro il pagamento in favore dell'IRAS delle somme pregresse;
- che in data 29 dicembre 2016 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di locazione ad uso non abitativo ex art. 27 e segg. legge 392/78 con la società ECO LOGICA 2000;

RITENUTO di dover corrispondere all'Avv. Paola Petrilli, legale che ha in toto curato la predisposizione degli atti per conto e negli interessi dell'Ente;

ESAMINATI i preavvisi di parcella del 10 gennaio 2017 acquisiti con prot. n. 102 e 103 trasmessi dal citato professionista per l'importo complessivo di € 7.295,00 oltre spese generali, cassa e IVA di legge e così suddivisi:

- € 5.000,00 per definizione stragiudiziale del contenzioso e redazione dell'atto di transazione;
- € 2.295,00 per la redazione del contratto di locazione ad uso diverso dell'abitazione;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso nel quale è prevista adeguata copertura finanziaria;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Settore economico-finanziario, reso ai sensi della vigente normativa, in ordine alla compatibilità contabile del provvedimento;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

per quanto in premesse:

DETERMINA

1. di liquidare all'Avv. Paola Petrilli gli onorari per la definizione stragiudiziale del contenzioso con la società ECO LOGICA 2000 SRL, la redazione dell'accordo transattivo



ex art. 1965 C.C. e del contratto di locazione ad uso non abitativo ex art. 27 e segg. legge 392/78 per complessivi € 7.295,00 oltre spese generali, cassa e IVA di legge e così suddivisi:

- € 5.000,00 per definizione stragiudiziale del contenzioso e redazione dell'atto di transazione;
 - € 2.295,00 per la redazione del contratto di locazione ad uso diverso dell'abitazione;
2. Di imputare la somma complessiva di € 10.644,28, spese generali, cassa ed IVA incluse ai seguenti Capp. e artt. del bilancio del corrente esercizio finanziario in cui è prevista la necessaria disponibilità:
- quanto ad € 3.348,68 al Cap. 6 art. 3 "Legali e consulenze";
 - quanto ad € 7.295,60 al Cap. 8 art. 6 "Spese per contenziosi in corso".

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Gianfranco Rinaldi

La Determinazione assume il n. **5** delle determinazioni dirigenziali dell'anno **2017**.

Pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 3 febbraio 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Gianfranco Rinaldi